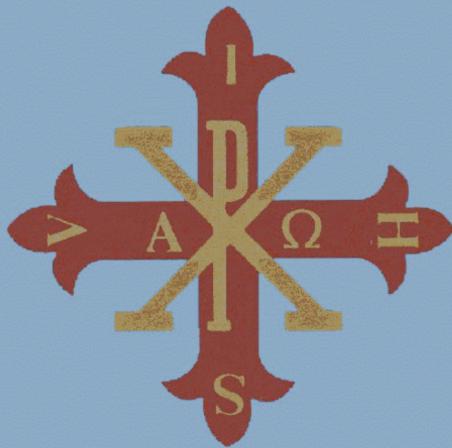




SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO



Statuti

*promulgati l'8 settembre 1977
e riveduti il 4 novembre 1982*

Capitolo I

FINALITÀ DELL'ORDINE

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine Equestre il quale, dalla sua remotissima origine, si propone la glorificazione della Croce, la propagazione della Fede, e la difesa della Santa Romana Chiesa, cui è strettamente legato per speciali benemeritenze acquisite in Oriente, combattendo gli infedeli e per molteplici prove di riconoscenza e di benevolenza avute dai Sommi Pontefici.

È pertanto non solamente precípua dovere dei Cavalieri di vivere da perfetti cristiani, ma sarà proprio di essi l'associarsi a tutte quelle manifestazioni che concorrono all'incremento dei principi religiosi negli uomini e cooperare con tutti i mezzi a ché si ridesti nella pratica la vita cristiana.

L'Ordine, adeguandosi ai tempi, si propone anche di dare il suo maggior contributo d'azione e di attività alle due grandi opere eminentemente sociali dell'Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza.

Capitolo II

CATEGORIE, GRADI DELL'ORDINE E NUMERO DEI CAVALIERI

Articolo I

Le Categorie ed i gradi dell'Ordine sono:

A Categorie di Giustizia

Balì, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia, decorato del Collare

Balì, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia

Balì, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia, per Cardinali di Santa Romana Chiesa

Cavaliere di Gran Croce di Giustizia

Dama di Gran Croce di Giustizia

Commendatore di Jus Patronato di Giustizia

Commendatore di Giustizia

Cavaliere di Giustizia

Cavaliere di Giustizia Ecclesiastico

Dama di Giustizia

B Categoria Speciale

Cavaliere di Gran Croce, con Placca d'oro, decorato del collare

Cavaliere di Gran Croce, con Placca d'oro

C Categoria di Grazia

Cavaliere di Gran Croce di Grazia

Cavaliere di Gran Croce di Grazia Ecclesiastico

Dama di Gran Croce di Grazia

Commendatore di Jus Patronato di Grazia

Commendatore di Grazia

Commendatore di Grazia Ecclesiastico

Cavaliere di Grazia

Cavaliere di Grazia Ecclesiastico

Dama di Grazia

D Categorie di Merito

Cavaliere di Gran Croce di Merito

Dama di Gran Croce di Merito

Commendatore di Jus Patronato di Merito

Commendatore di Merito con Placca

Commendatore di Merito

Cavaliere di Merito con Placca

Dama di Merito con Placca

Cavaliere di Merito

Dama di Merito

E Categoria di Ufficio

Cavaliere d'Ufficio

Dama d'Ufficio

Articolo II

Il numero dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia non può essere superiore a cinquanta, in memoria dei personaggi prescelti dall'Imperatore Costantino per la Custodia del Labaro; ciascuno di essi ha il trattamento di Eccellenza e di Don.

I Reali Principi di Borbone delle Due Sicilie, i Sovrani, i Principi di altre Case Reali e gli Eminentissimi Cardinali di Santa Romana Chiesa, non sono compresi nel numero dei cinquanta Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia.

Il numero dei Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, e di Gran Croce con Placca d'oro è limitato a venticinque per ogni categoria, quello dei Cavalieri di Gran Croce di Grazia e di Merito, è limitato a cinquanta per ogni categoria. È invece illimitato il numero dei Cavalieri degli altri gradi e quello delle Dame.

Capitolo III

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Articolo I

La Croce Costantiniana può essere concessa a persone di qualsiasi nazionalità che professino la religione Cattolica, e che siano fornite delle virtù che si addicono a un perfetto Cavaliere Cristiano.

Articolo II

La Collazione dell'Ordine spetta al Gran Maestro, secondo le norme che seguono:

a) Il Collare Costantiniano è riservato ai Sovrani, ai Capi delle Case Reali ed, eccezionalmente, ai Balì di Giustizia che abbiano acquisito particolari benemeritenze.

b) La Gran Croce di Giustizia, per Balì e Cavalieri, è riservata ai Principi Reali e ai rappresentanti delle più illustri famiglie nobili.

Parimenti può essere conferita tale distinzione a Sovrane, alle Principesse Reali e a qualche Dama di elevatissima posizione sociale.

Sia per i Cavalieri che per le Dame di Gran Croce di Giustizia è necessario il possesso della nobiltà generosa di almeno duecento anni dei quattro avi.

c) La Gran Croce con Placca d'oro verrà concessa, dal Gran Maestro, ad alte personalità che si siano distinte per eccezionali benemeritenze; ai Capi di Stato può essere concessa con un Collare speciale.

d) La Gran Croce di Grazia, per Cavalieri e Dame, è riservata a coloro che, in possesso della nobiltà generosa per il solo lato paterno, rivestano alte cariche o dignità.

e) La Gran Croce di Merito, per Cavalieri e Dame, è riservata a coloro i quali rivestano alte dignità o ricoprano cariche elevate.

f) I Commendatori di Giuspatronato Onorari sono quei Cavalieri, di Giustizia, di Grazia o di Merito, i quali abbiano effettuato una cospicua donazione, le cui rendite saranno destinate per un'opera di beneficenza o di assistenza dell'Ordine. Tale donazione costituirà una Commenda Onoraria di Giuspatronato e prenderà nome, titoli e predicati del donante. Tale Patronato Onorario si trasmetterà in perpetuo ai discendenti maschi del donante in linea e per ordine di primogenitura. Ogni trasmissione dovrà essere approvata dal Gran Maestro.

g) I Commendatori, di Giustizia, di Grazia e di Merito, sono quei Cavalieri che hanno acquisito speciali benemeritenze.

h) La Croce di Giustizia, per Cavalieri e Dame, è riservata esclusivamente a coloro che fanno prove di nobiltà generosa per duecento anni dei quattro avi paterni e materni, giusta le antiche disposizioni statutarie e la risoluzione Magistrale del 17 aprile 1762.

i) La Croce di Grazia, per Cavalieri e Dame, può essere concessa a persone le quali, pur non essendo in grado di fare tutte le prove richieste dalla categoria di Giustizia, appartengono a famiglie di antica e provata nobiltà.

k) La Croce di Merito e la Croce di Ufficio, per Cavalieri e Dame, possono essere concesse a coloro i quali si siano resi meritevoli per pregi personali e per servizi resi all'Ordine.

Articolo III

L'età minima consentita per l'ammissione all'Ordine è stabilita in anni ventuno. L'età richiesta per i

gradi di Balì, Cavaliere e Dama di Gran Croce di Giustizia è di anni cinquanta.

Articolo IV

Agli Ecclesiastici è permesso di aspirare a ciascuno dei suddetti gradi, purché abbiano i requisiti richiesti.

Articolo V

Il Gran Maestro può concedere la Croce dell'Ordine, Motu Proprio, in deroga ai precedenti articoli II e III, pur rispettando il numero delle alte categorie.

Articolo VI

I Cavalieri e le Dame dell'Ordine possono fregiarsi delle insegne degli Ordini Supremi, del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta, degli Ordini conferiti dalla Santa Sede o sotto la Sua Protezione diretta, degli Ordini della Repubblica Italiana e di quelli conferiti da altri Stati. È vietato l'uso di altre decorazioni cavalleresche.

Articolo VII

L'Ordine riconosce validi solamente i matrimoni contratti con il Rito Cattolico. Non è ammesso il divorzio.

Articolo VIII

È fatto divieto ai Cavalieri ed alle Dame di far parte di sette, organizzazioni ed associazioni i cui principi siano in contrasto con quelli della Religione Cattolica o dell'Ordine.

Articolo IX

I trasgressori ai precedenti articoli VI, VII ed VIII sono automaticamente sospesi dai Ruoli e, a seguito di opportuni accertamenti da parte del Grande Inquisitore, potranno essere radiati dall'Ordine.

Capitolo IV

DECORAZIONI, DISTINTIVI E UNIFORMI DELL'ORDINE

Articolo I

La Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è di oro gigliata, smaltata di color porporino, a forma greca, caricata alle quattro estremità delle lettere I.H.S.V. (In hoc signo vinces) e nel centro ha il monogramma PX e, sui bracci della Croce, ha le lettere greche Alfa e Omega.

Il nastro dell'Ordine è di seta ondata celeste.

Articolo II

La foggia delle Insegne delle differenti Categorie e Gradi e l'uso dei Titoli Onorifici sono stabiliti con speciale Regolamento che, con le relative tavole, fanno parte integrante dei presenti Statuti.

Articolo III

I Cavalieri Costantiniani laici possono usare l'uniforme militare, costituita da: una tunica e calzoni con bande di colore "bleu de roi", spalline, cintura, collo e paramani con ricami in oro varianti secondo i gradi; mantello in panno "bleu de roi" recante sul lato sinistro la Croce dell'Ordine larga cm 25; il collo del mantello è di velluto rosso, decorato da fregi d'oro, e tenuto da due fermagli rotondi, caricati della Croce dell'Ordine, contornati di foglie di alloro, uniti da una catena pure d'oro; portano la feluca con coccarda celeste, la spada e gli speroni; il tutto come alle relative tavole allegate al Regolamento.

Capitolo V

CARICHE E DIGNITÀ

Articolo I

Il Perpetuo Amministratore e Prima Dignità dell'Ordine è il Gran Maestro, con tutti quei diritti tradizionali che si rilevano dalle speciali concessioni e dalle Bolle dei Romani Pontefici.

Il Gran Maestro può emanare nuove Leggi e Statuti, ed incontrandovi difficoltà, interpretarle; può similmente abrogare le vecchie leggi, quando e siccome lo giudicherà opportuno.

La dignità di Gran Maestro, riservata alla Reale Famiglia di Borbone delle Due Sicilie, erede della Serenissima Casa Farnese è legata alla qualità di Capo della Reale Casa di Borbone delle Due Sicilie. In

manca di eredi maschi, nella Reale Famiglia di Borbone delle Due Sicilie, la successione stessa ha luogo per designazione testamentaria del Gran Maestro; ove questa manchi, tutti i Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia in virtù degli Statuti Farnesini approvati dalla Santa Sede, si riuniranno per eleggere fra loro stessi il nuovo Gran Maestro.

Articolo II

L'elezione sarà fatta per votazione a scrutinio segreto, e risulterà eletto quel Bali il quale, in tre votazioni successive, avrà ottenuto complessivamente il maggior numero di voti.

In caso eccezionale di parità di voti, quello del Gran Prefetto sarà reso palese e conterà doppio.

Articolo III

Il Gran Maestro può chiedere, secondo la consuetudine, al Santo Padre la nomina presso l'Ordine di un Cardinale Protettore, il quale rappresenta i legami di tradizionale filiale devozione che unirono sempre la Sacra Milizia alla Chiesa e l'indipendenza di essa da qualsiasi altra potestà.

Può anche chiedere alla Sede Apostolica il "placet" alla designazione di un Prelato, Assistente Spirituale dell'Ordine che svolga le mansioni descritte nell'articolo V del Capitolo VII.

Articolo IV

Il Gran Maestro nomina il Gran Prefetto, il Grande Inquisitore, il Presidente della Real Deputazione, il Gran Cancelliere, il Gran Tesoriere, il Gran Priore, ed il Segretario.

Nomina anche undici Deputati i quali, unitamente ai suddetti, formano la Reale Deputazione incaricata del Governo dell'Ordine.

I Vice Presidenti (normalmente due) sono dal Gran Maestro scelti tra i Deputati che non rivestono cariche.

Le cinque Grandi Cariche dell'Ordine sono conferite dal Gran Maestro a vita; il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed i Deputati, invece, restano in carica cinque anni.

La decadenza dalle anzidette cariche o la riconferma in esse, avviene unicamente per Decreto del Gran Maestro.

L'Ordine di precedenza tra le cariche dell'Ordine è il seguente: Gran Prefetto, Grande Inquisitore, Presidente della Reale Deputazione, Gran Cancelliere, Gran Tesoriere, Gran Priore, Vice Presidenti, Segretario, Deputati (secondo l'anzianità di nomina dell'Ordine).

Capitolo VI

GOVERNO DELL'ORDINE

Articolo I

La Sede del Gran Magistero è presso il Gran Maestro.

La sede della Gran Cancelleria dell'Ordine è in Napoli.

Articolo II

La Direzione morale, disciplinare e amministrativa dell'Ordine è affidata dal Gran Maestro alla Reale Deputazione.

La Reale Deputazione:

soprintende alla organizzazione generale di tutte le opere civili e religiose in conformità della finalità dell'Ordine;

propone al Gran Maestro eventuali modifiche agli Statuti;

propone al Gran Maestro le ammissioni dei Cavalieri e delle Dame che abbiano i requisiti richiesti, le sanzioni disciplinari, comprese le espulsioni dall'Ordine di coloro che si sono resi immeritevoli di appartenervi;

approva i bilanci, regola l'amministrazione e le opere civili dell'Ordine e, d'intesa col Gran Priore, stabilisce i servizi religiosi;

delibera il conto della gestione finanziaria ed ogni anno ne compila relazione da spedirsi al Gran Maestro per il benessere;

delibera su tutti gli atti che riguardano l'Ordine.

Articolo III

Per il disbrigo degli affari ordinari, e per i provvedimenti di urgenza, in seno alla Reale Deputazione è costituito un Consiglio di Presidenza composto dal Presidente, dalle cinque Grandi Cariche e dal Segretario.

Articolo IV

Le attribuzioni del Presidente della Reale Deputazione sono:

disporre le convocazioni e presiedere le tornate; aver cura della esecuzione delle deliberazioni prese;

presentare alla Reale Deputazione il conto reso dal Gran Tesoriere e spedirlo per l'approvazione al Gran Maestro;

accertarsi della regolarità di ogni ramo del servizio.

Articolo V

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assumerà le funzioni il Vice Presidente più anziano nella carica.

Capitolo VII

ATTRIBUZIONI DELLE CARICHE

Articolo I

Il Gran Prefetto è la prima autorità dell'Ordine dopo il Gran Maestro, e normalmente rappresenta il Gran Maestro.

In caso di mancanza del Gran Maestro, o durante la minore età di lui, ne assumerà le funzioni. Nel caso di estinzione della Real Famiglia Magistrale, provvederà, entro un periodo di tempo di sei mesi, a riunire tutti i Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia per l'elezione del nuovo Gran Maestro (Articolo I del capitolo V degli Statuti Farnesiani).

Articolo II

Il Grande Inquisitore veglia sull'esatto adempimento delle disposizioni statutarie dell'Ordine da parte dei Cavalieri, ed ogni qualvolta accerterà che i Cavalieri Costantiniani si siano comportati in modo contrario ai loro doveri cavallereschi, ne riferirà al Gran Prefetto, il quale, a sua volta, dovrà renderne edotta la Reale Deputazione per provocare, se necessario, i provvedimenti del caso.

Articolo III

Il Gran Cancelliere custodisce il Labaro dell'Ordine (v. relativa tavola allegata al Regolamento).

Il Gran Cancelliere tiene in consegna tutto quanto appartiene all'Ordine, compreso l'Archivio, pubblica i ruoli ed i bollettini dell'Ordine, cura la corrispondenza, controfirma i Decreti di nomina, firma i mandati di pagamento e li passa al Gran Tesoriere per la esecuzione; stabilisce tutto il cerimoniale dell'Ordine.

Il Gran Cancelliere, in virtù del presente Statuto, è delegato dal Gran Maestro a rappresentare l'Ordine.

Articolo IV

Il Gran Tesoriere ha l'incarico di custodire la cassa dell'Ordine.

Egli dà esecuzione ai mandati di pagamento che gli sono trasmessi; riscuote le somme per conto dell'Ordine, e rilascia le relative quietanze.

Annualmente presenta alla Reale Deputazione il conto consuntivo dell'anno in corso ed il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Articolo V

Il Gran Priore ha la soprintendenza spirituale dell'Ordine e la sorveglianza diretta dei Cavalieri Ecclesiastici.

Il Gran Priore può essere assistito da un Vice Gran Priore, nominato dal Gran Maestro.

Articolo VI

Il Segretario della Reale Deputazione coadiuva il Gran Cancelliere nella tenuta della Cancelleria e nel disbrigo delle pratiche e della corrispondenza; dirama gli avvisi di convocazione della Reale Deputazione e redige i verbali delle tornate di essa, come di quelle del Consiglio di Presidenza.

Articolo VII

Nelle varie regioni possono essere nominati dei Delegati.

Articolo VIII

Sono consentite nelle varie Nazioni le Associazioni Nazionali dei Cavalieri Costantiniani, ed in tal caso, la nomina dei Presidenti delle Associazioni stesse è fatta, udita la Reale Deputazione, dal Gran Maestro, al quale verranno anche sottoposti, per l'approvazione, gli Statuti delle Associazioni da costituirsi.

Capitolo VIII

TORNATE, DELIBERAZIONI

Articolo I

La Reale Deputazione si riunisce in tornate ordinarie e straordinarie. Le tornate ordinarie hanno luogo due volte l'anno (normalmente in giugno e dicembre).

Le tornate straordinarie saranno tenute per disposizione del Gran Maestro in seguito a convocazione del Presidente, o su istanza di almeno tre Deputati.

Ciascun deputato può essere delegato alla rappresentanza da non oltre tre Consiglieri.

Articolo II

Gli atti delle delibere debbono essere firmati dal Presidente, dal Gran Cancelliere e dal Segretario.

Capitolo IX

FUNZIONI RELIGIOSE

Le funzioni religiose sono stabilite dal Gran Priore, di accordo con la Reale Deputazione, ed approvate dal Gran Maestro.

Funzioni religiose solenni, saranno celebrate:

a) Il 23 aprile, festività di San Giorgio;

b) Il 14 settembre, festività della Esaltazione della Santa Croce;

c) Il giorno anniversario della morte dell'ultimo Gran Maestro. Nel corso di questa funzione la S. Messa solenne sarà officiata in suffragio delle Anime dei Gran Maestri defunti, e S. Messe saranno contemporaneamente officiate per le Anime dei Cavalieri e delle Dame defunti.

Capitolo X

Il presente Statuto entra in vigore da oggi.

Dato in Saint Aygulf, il 4 novembre 1982.

Ferdinando Gran Maestro